

Guida per il Contraente - Sezione 2

1. Sintesi delle conclusioni dalla relazione dell'Esperto Indipendente

Riporto di seguito le conclusioni salienti della mia relazione. Una sintesi più esaustiva della stessa è stata allegata alla presente comunicazione ed è possibile prendere visione del testo integrale con le modalità illustrate nella sezione "Domande e Risposte della Guida per il Contraente".

Ritengo che l'attuazione del Progetto proposto, del Contratto di Riassicurazione, della Garanzia Generale, del Contratto di Servizi e dell'Accordo di Manleva non avrà effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla garanzia delle prestazioni o sulle prestazioni future attese dai Titolari delle Polizze Trasferite o dai Titolari delle Polizze Non Trasferite.

Ritengo inoltre che il Trasferimento non avrà conseguenze pregiudizievoli sostanziali sugli standard di governance o dei servizi di cui godono i Titolari delle Polizze Trasferite o i Titolari delle Polizze Non Trasferite.

Nel redigere le presenti conclusioni, ho considerato il venire meno della tutela prevista dal *Financial Services Compensation Scheme* (FSCS), di cui attualmente godono molti dei titolari di polizze incluse nel Ramo Trasferito. Il FSCS tutela i titolari di polizze di imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito o di filiali di imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito presenti nel SEE per tutta la durata della polizza. All'esito del Trasferimento, i titolari di polizze di cui al Ramo Trasferito avranno in essere polizze presso una società di assicurazione con sede in Lussemburgo e perderanno il diritto di avvalersi di tale tutela (salvo che la pretesa risulti da eventi precedenti al trasferimento). La finalità del Progetto è di rendere efficace il Trasferimento, che consentirà la prosecuzione dell'attività (ad es., l'incasso dei premi e il pagamento dei sinistri) del Ramo Trasferito a prescindere dall'esito delle trattative sulla Brexit. A mio avviso, è molto importante avere certezza che le polizze incluse nel Ramo Trasferito possano continuare a essere gestite, dopo la Brexit, all'interno di un quadro giuridico adeguato. La prevista perdita della tutela FSCS è la necessaria conseguenza del raggiungimento di tale certezza. Inoltre, il FSCS tutela i titolari di polizza interessati in caso di insolvenza. Poiché SWE sarà adeguatamente capitalizzata e rispetterà la Direttiva UE Solvency II (Solvency II), la probabilità che SWE diventi insolvente è, a mio parere, remota.

Inoltre, nell'improbabile eventualità in cui SWE sia posta in liquidazione, le misure di tutela previste dalla normativa del Lussemburgo per i titolari delle polizze attribuiscono agli stessi dei privilegi sui beni di SWE, garantendogli le prestazioni.

Il Contratto di Riassicurazione e la Garanzia Generale costituiscono elementi importanti del Trasferimento, essendo stati stipulati per garantire che il Progetto non implichi la necessità di ripartire i fondi a *Crescita Garantita* o di gestire l'attività con modalità sostanzialmente diverse rispetto all'attuale gestione delle polizze interessate. Ritengo che il Contratto di Riassicurazione consenta ai titolari di polizze del Ramo UWP Trasferito (Titolari di Polizze UWP Trasferite) di continuare a beneficiare dei fondi in cui le loro polizze sono attualmente collocate. Le disposizioni contenute nel Contratto di Riassicurazione per la trattenuta di fondi in Lussemburgo unitamente alla Garanzia Generale garantiscono SWE per l'improbabile eventualità che SWL non adempia agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto di Riassicurazione. Qualora, in futuro, il Contratto di Riassicurazione sia risolto, ritengo vi sia un'adeguata protezione per i titolari di polizze a garanzia del loro corretto trattamento.

Inoltre, anche l'Accordo di Manleva costituisce un elemento importante del trasferimento. Esso tutela SWE da pretese derivanti dalla gestione dell'attività effettuata da SWL prima del Trasferimento. La Garanzia Generale garantirà SWE nell'improbabile eventualità che SWL non adempia gli obblighi previsti a suo carico dall'Accordo di Manleva.

Il Trasferimento non comporterà modifiche alla gestione delle polizze incluse nel Ramo Trasferito (Polizze Trasferite) in quanto esse continueranno a essere trattate dall'attuale società di outsourcing ai sensi dei medesimi accordi di esternalizzazione.

2. Sintesi dei termini del Progetto di trasferimento di parte del ramo di attività a lungo termine di SWL a SWE ai sensi della *Part VII del Financial Services and Markets Act 2000*

2.1 Introduzione

Le informazioni seguenti costituiscono una sintesi dei termini della proposta di trasferimento ("Trasferimento") del portafoglio europeo ("Ramo Trasferito") di Scottish Widows Limited ("SWL") a un nuovo soggetto giuridico in Lussemburgo – Scottish Widows Europe S.A. ("SWE"). I termini integrali del Trasferimento sono contenuti nel documento del Progetto (il "Progetto"). Se non specificato altrimenti, i termini utilizzati nel presente documento avranno il significato utilizzato nel Progetto.

2.2 Data di Efficacia

Il Progetto è condizionato alla pronuncia di un provvedimento della High Court of Justice per l'Inghilterra e il Galles, Londra (la "Corte") ai sensi dell'art. 111, comma 1 del *Financial Services and Markets Act 2000* (FSMA). In caso di emissione del provvedimento, le disposizioni del Progetto saranno verosimilmente efficaci dal 28 marzo 2019 (la "Data di Efficacia").

2.3 Il ramo oggetto di trasferimento

Alla Data di Efficacia, tutti i diritti, vantaggi, obblighi e responsabilità di SWL relativi al Ramo Trasferito (se non espressamente esclusi) e i beni connessi a tale Ramo Trasferito, saranno trasferiti a SWE.

Inoltre, SWL e SWE concluderanno un contratto di riassicurazione ai sensi del quale SWL riassicurerà l'obbligo di SWE di erogare le prestazioni di cui agli investimenti *dei Fondi a Crescita Garantita* relativi al Ramo Trasferito (fatte salve determinate assicurazioni sulla vita e le prestazioni connesse alle clausole di esonero dal pagamento del premio, come previsto in maggiore dettaglio nel contratto), con efficacia dalla Data di Efficacia ("Nuovo Contratto di Riassicurazione"). Il ramo *unit-linked* che fa parte del Ramo Trasferito non sarà riassicurato in favore di SWL.

Se per qualsiasi ragione non fosse possibile trasferire una polizza o un gruppo di polizze, ricomprese nel proposto trasferimento, alla Data di Efficacia, queste saranno trattate, sotto ogni profilo pratico, come se fossero state trasferite, conformemente a un ulteriore accordo di riassicurazione che sarà concluso tra SWL e SWE (in modo tale che SWE assuma la responsabilità finanziaria di tali polizze e che la responsabilità per la loro gestione passi in capo a SWE).

Le polizze scadute (ossia quelle venute a scadenza prima della Data di Efficacia) a patto che(i) non vi siano responsabilità assicurative pendenti o denunce di sinistro e che (ii) non sia previsto il diritto di riattivazione) non saranno trasferite a SWE.

2.4 Effetti del Progetto

Se il Trasferimento prosegue:

- SWE diventerà il referente della vostra polizza e sarà responsabile della relativa gestione e dei relativi pagamenti al posto di SWL;
- i termini e le condizioni della vostra polizza non subiranno modifiche, salve quelle necessarie a sostituire il riferimento a SWL con SWE;
- SWE sarà tenuta a effettuare i pagamenti dovuti ai sensi della vostra polizza; e
- i pagamenti a voi dovuti continueranno a essere eseguiti come prima, senza variazione delle rispettive scadenze e dei rispettivi importi; da parte vostra non è necessaria alcuna ulteriore attività in relazione ai pagamenti dovuti da SWE (ad esempio, non è necessario che informiate la vostra banca).

2.5 Prosecuzione dei giudizi

Eventuali giudizi promossi da o contro SWL in relazione al Ramo Trasferito (inclusi giudizi futuri non ancora instaurati) successivamente alla Data di Efficacia proseguiranno su iniziativa di o contro SWE. SWE subentrerà in tutte le difese, domande, domande riconvenzionali, diritti di compensazione e altri diritti spettanti a SWL.

2.6 Protezione dei dati

A decorrere dalla Data di Efficacia, SWE diventerà il titolare del trattamento dei dati al posto di SWL per quanto riguarda il Ramo Trasferito e i consensi e le informazioni rilasciati a SWL si considereranno rilasciati automaticamente a SWE.

2.7 Mandati e altre istruzioni

A decorrere dalla Data di Efficacia, i mandati, compresa la domiciliazione bancaria, gli ordini permanenti o altre istruzioni o autorizzazioni conferiti a o da SWL in relazione al Ramo Trasferito si riterranno invece conferiti a o da SWE.

2.8 Progetto SW 2015

SWL era parte di un Progetto ai sensi della *Part VII* del FSMA autorizzato dalla Corte il 26 novembre 2015, che conteneva una serie di disposizioni relative al Ramo Trasferito (il "Progetto SW 2015"). I termini del Progetto prevedono che SWL debba osservare in qualsiasi momento, successivamente alla Data di Efficacia, le disposizioni del Progetto SW 2015 che possono trovare applicazione, subito prima della Data di Efficacia, al Ramo Trasferito, sul presupposto comunque che i diritti e gli interessi di SWE in qualità di cedente ai sensi del Nuovo Contratto di Riassicurazione si sostituiscano ai diritti dei titolari di polizze di cui al Ramo Trasferito (diverse dalle polizze di cui al ramo *unit-linked*) previsti dal Progetto SW 2015 subito prima della Data di Efficacia.

L'Attuario Responsabile dovrà coadiuvare il Consiglio di SWE sulla corretta gestione di SWE nel rispetto delle disposizioni del Progetto e dei requisiti normativi applicabili, in particolare, quanto all'adeguata distribuzione dei bonus relativi al Ramo Trasferito e a eventuali limitazioni ritenute necessarie nella gestione di SWE per la tutela degli interessi dei titolari delle Polizze Trasferite.

Inoltre, il Progetto stabilisce che il Consiglio di SWE ha lo stesso diritto di assorbire e di chiudere Fondi Correlati di cui al Progetto, al pari del diritto di SWL ai sensi del Progetto SW 2015.

2.9 Obblighi di SWE in relazione alle polizze investite nei Fondi a Crescita Garantita

Salvi i casi in cui, ad avviso del consiglio di amministrazione di SWE (su parere attuariale e ricevuto il nulla osta del CAA), ciò sarebbe inadeguato, il Progetto dispone che SWE si conformi alle decisioni analoghe adottate da SWL con riferimento alle dichiarazioni sui bonus, determinazioni degli adeguamenti del valore di mercato o questioni analoghe. Ciò consente di fare in modo che le prestazioni di cui alle polizze *investite nei Fondi a Crescita Garantita* continuino a essere determinati con le stesse modalità precedenti il Trasferimento.

2.10 Modifiche al Progetto e nuovo contratto di riassicurazione

Il Progetto prevede la possibilità di modifica, tramite istanza alla Corte, purché:

- l'autorità di regolamentazione per il settore assicurativo del Regno Unito (la *Prudential Regulation Authority* (la "PRA"), la *Financial Conduct Authority* (la "FCA")) e l'autorità di regolamentazione per il settore assicurativo in Lussemburgo (il *Commissariat aux Assurances* del Lussemburgo (il "CAA")) siano stati tempestivamente informati di tale istanza e abbiano il diritto di essere sentiti in contraddittorio;
- all'istanza sia allegato un certificato di un attuario indipendente che confermi che, secondo la sua valutazione, la proposta di modifica non avrà un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulla garanzia delle aspettative dei benefici dei Titolari di polizze di SWL o dei Titolari di polizze di SWE.

Il Progetto e il Nuovo Contratto di Riassicurazione possono essere modificati anche in assenza di istanza alla Corte in determinate circostanze (se tali circostanze non ricorrono, sarà necessario proporre istanza alla Corte per la modifica del Progetto o del Nuovo Contratto di Riassicurazione) e purché:

- la PRA, la FCA e il CAA siano stati informati di tale proposta di modifica e non si oppongano; e
- le Parti abbiano ottenuto un' idonea consulenza attuariale o legale, a seconda dei casi, in relazione alla proposta di modifica.